

REGOLAMENTO (UE) N. 62/2012 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2012

recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2013 delle variabili target secondarie relative al benessere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita, comprendenti dati trasversali e longitudinali comparabili e attuali sui redditi nonché sul grado e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale, a livello nazionale e a livello europeo.
- (2) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003, sono necessarie misure di esecuzione con riguardo all'elenco delle variabili e delle tematiche target secondarie da includere ogni anno nella

componente trasversale di EU-SILC. Occorre stabilire l'elenco delle variabili target secondarie da includere nel modulo 2013 relativo al benessere, nonché i relativi codici.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle variabili target secondarie e dei relativi codici identificativi per il modulo 2013 relativo al benessere, da includere nella componente trasversale delle statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), è stabilito nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2012

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.

